N. R.G. 2566/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

Serena BACCOLINI	Presidente rel. est.
Alessandra ARCERI	Consigliere
Lorenzo ORSENIGO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **2566/2023 R.G.** promossa in grado d'appello

da

Parte_1 C.F. *P.IVA_1*)
elettivamente domiciliata in VIA OVIDIO, 32 ROMA presso lo studio dell'avv. MARUCCIO VINCENZO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GAMBIRASIO SIMONE del Foro di Lodi

IMPUGNANTE

contro

CP_1 C.F. *C.F._1*
elettivamente domiciliato in VIA EUGENIO SPREAFICO 10 MONZA presso lo studio dell'avv. BERETTA LORENZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti

IMPUGNATO

OGGETTO: Impugnazione ex art. 829 cpc del Lodo Arbitrale rituale secondo diritto del Collegio Arbitrale di Monza (Presidente Avv. Riccardo Guardi, arbitro dott. *Persona_1* arbitro dott. *Persona_2* in data 2/8/2023

CONCLUSIONI DELLE PARTI

per parte impugnante: "*Voglia il Giudice adito, per tutte le ragioni esposte, con riserva di ulteriormente dedurre:*
- preliminarmente con ordinanza ai sensi dell'art. 830 cpc sospendere l'eventuale efficacia esecutiva del lodo;
- accertata e dichiarata la nullità del lodo arbitrale, via preliminare ed in rito: dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda di arbitrato ex art. 810 c.p.c. formulata dal sig. CP_1 *perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti e che saranno ulteriormente rappresentati ed esplicitati nel corso del presente procedimento;*
in via principale e nel merito: accertata e dichiarata l'inesistenza di violazione del diritto di prelazione di cui all'art. 8.24, rigettare tutte le domande formulate dal sig. CP_1 *nei confronti della* Parte_1 *in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi;*
- in via subordinata e nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate dal sig. CP_1 *e/o di riconoscimento dell'esistenza di violazione del diritto di prelazione di cui all'art. 8.24, ridurre la somma richiesta dal Sig.* CP_1 *al minor importo che verrà eventualmente accertato in corso di procedimento arbitrale o da liquidarsi in via equitativa".*

per parte impugnata: "*Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così provvedere:*

In via pregiudiziale:
Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità del gravame d'appello e/o dei suoi motivi, con ogni conseguente declaratoria di rito, giuste le difese di cui alla comparsa di costituzione e risposta ed in atti.
Nel merito in via principale:
Rigettare l'appello avversario, in quanto infondato in fatto ed in Diritto, così confermando il lodo arbitrale impugnato. Il tutto giuste le difese di cui alla comparsa di costituzione e risposta ed in atti.
Nel merito in via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di nullità e/o di revoca e/o di riforma del lodo arbitrale:
-Per i motivi tutti in atti, determinare il valore delle partecipazioni detenute da Parte_1 *all'interno della società ASTIS NOLI SRL, alla data dell'agosto 2021, in misura comunque non inferiore ad € 44.400,00=;*
-Per i motivi tutti indicati in atti, accertare e dichiarare la violazione del diritto di prelazione di cui all'art. 8.24 dello Statuto e anche per l'effetto condannare la società Parte_1 *in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al Sig.* CP_1 *una somma pari al doppio del valore determinato ai sensi del punto che precede, pertanto in misura comunque non inferiore ad €*

88.800,00=, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma annualmente rivalutata, a decorrere dall'agosto 2021 sino a soddisfo.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA, 4% CPA.
In via istruttoria:
Si richiamano i documenti e gli atti depositati.
Si richiede di essere ammessi a prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1)"Vero che nel corso del mese di settembre 2020 la Sig.ra Controparte_2 *su indicazione di* Parte_1 *nella persona del Sig.* Controparte_3 *veniva assunta formalmente alle dipendenze di Astis Noli srl con contratto di lavoro a tempo determinato?";*
2)"Vero che nel corso del mese di settembre 2021, su indicazione di [...] Parte_1 *nella persona del Sig.* Controparte_3 *il contratto di lavoro della Sig.ra* Controparte_2 *formalmente in essere con Astis Noli srl, veniva prorogato a tempo indeterminato?";*
3)"Vero che, a far data dal settembre 2020, la Sig.ra Controparte_2 *pur formalmente assunta da Astis Noli srl, svolgeva in favore della società* [...] Parte_1 *sotto la direzione di quest'ultima, le seguenti mansioni lavorative: gestione sicurezza appalti; verifica patentini carrelli elevatori; verifica utilizzo DPI; gestione forniture DPI; gestione corsi per la sicurezza dei dipendenti?";*
4)"Vero che, allorquando la Sig.ra Controparte_2 *operava richieste per la fruizione di ferie, la medesima doveva ottenere l'autorizzazione e/o l'approvazione da parte della Sig.ra* Parte_2 *dipendente di Supporto* Parte_1 *ed adibita ai servizi generali?";*
5)"Vero che i rimborsi chilometrici per gli spostamenti effettuati dalla Sig.ra CP_2 [...] *funzionalmente allo svolgimento delle attività di cui al capitolo 3 che precede, dovevano essere oggetto di approvazione da parte di* Parte_1 *nelle persone dei Sig.ri* Controparte_3 *e/o* Parte_2 *";*
6)"Vero che la sede operativa di lavoro della Sig.ra Controparte_2 *a far data dal settembre 2020, era fissata in Segrate, frazione San Felice, presso gli uffici di Supporto e Sviluppo* Par *";*
7)"Vero che la società Astis Noli srl, a far data dall'anno 2017 compreso e sino all'anno 2020 operava ai fini del bilancio con la ricapitalizzazione dei cespiti?";
8)"Vero che, con riferimento al progetto di bilancio 2021 della società Astis Noli srl, trasmesso in data 1.7.2022 (come da doc. 12 che si rammostra), lo CP_4 *proponeva: la rinuncia al finanziamento soci; l'utilizzo delle riserve straordinarie; lo sfruttamento della normativa Covid-19 sulla postergazione delle perdite?";*
9)"Vero che il Sig. CP_1 *in occasione dell'incontro del 14.7.2022 presso lo studio del dott.* CP_4 *alla presenza del dott.* Persona_3 *di* Controparte_3 *e*

Controparte_5 si dichiarava disponibile a rinunziare alla propria quota parte di finanziamento soci, mentre tale disponibilità veniva negata per i finanziamenti di pertinenza di Supporto Parte_1 da parte dei Sig.ri Controparte_3 e CP_5 [...] ";
10)"Vero che l'incontro del 14.7.2022, tenutosi presso lo studio del dott. CP_4 alla presenza del dott. Persona_3 di Controparte_3 e Controparte_5 (per [...] Parte_1 e del Sig. CP_1 è stato richiesto dai soci di Astis Noli srl al fine di valutare le soluzioni da adottarsi, tra quelle proposte dallo CP_4 (doc. 12 che si rammostra), al fine di mitigare l'effetto negativo dell'apposizione a perdita dei crediti deteriorati nell'anno 2021?";
11)"Vero che i crediti deteriorati (cfr. doc. 21 che si rammostra), portati a perdita da Astis Noli srl nel corso dell'anno 2021, si riferiscono ad insoluti attribuibili ad esercizi ricompresi tra il 2015 ed il 2017?".
Si indicano quali testimoni sui capitoli 1-6 compresi: Sig.ra Controparte_2 già formalmente dipendente di Astis Noli srl, e residente in Bottanuco; Sig.ra Parte_2 dipendente di Parte_1 e reperibile presso la stessa.
Si indicano quali testimoni sui capitoli 7-11 compresi: Rag. Tes_1 collaboratore dello studio del dott. CP_4 e reperibile presso lo stesso; dott. Per_3 [...]
Si insiste per l'ammissione dei documenti prodotti in data 17.4.2023, in quanto a prova contraria e comunque sopravvenuti rispetto al termine istruttorio, e dunque regolarmente producibili, rimarcandosi la loro conferenza al fine di evidenziare l'atteggiamento di Parte_1 (orientante, quale socio di maggioranza, Astis Noli srl) nei confronti del Sig. CP_1 .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Per_4 (rituale) del Collegio Arbitrale di Monza[1] impugnato è stato pronunciato in data 2/8/2023 all'esito della procedura arbitrale promossa da CP_1 nei confronti della società Parte_1 entrambi soci, con quote del 74% e 26%, della Astis Noli srl, posta in liquidazione giudiziale con sentenza n. 74/2023 del Tribunale di Monza.
Tra i soci era insorta una controversia circa la validità e l'interpretazione della clausola, contenuta nello statuto sociale di Astis Noli srl, che regolava il diritto di prelazione, in

[1] Composizione del Collegio arbitrale: Avv. Riccardo Guardì quale Presidente, il dott. Persona_1 e il dott. Persona_2 quali arbitri.

favore di ciascun socio, in caso di trasferimento di partecipazioni ad opera di uno di essi[2].
L'atto costitutivo della società Astis Noli srl (atto notarile del 4/5/2006) all'art. 30 prevede una clausola compromissoria, con cui è stata concordata la devoluzione ad arbitri di tutte le controversie insorgenti tra i soci e la società aventi ad oggetto diritti disponibili.
La clausola è del seguente tenore: "*Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione dell'atto costitutivo e delle presenti norme per il funzionamento della società, o relativa a qualunque altra materia direttamente o indirettamente ai rapporti sociali, tra i soci, ovvero tra i soci e la società, suoi amministratori e liquidatori, sarà devoluta a un collegio arbitrale. Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri, tutti nominati entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente al presidente dell* Controparte_6 *nella cui circoscrizione è fissata la sede della società. Gli arbitri così nominati designeranno al proprio interno il presidente del collegio arbitrale. Al funzionamento e alle decisioni del collegio arbitrale si applicano le disposizioni dell'articolo 34 e seguenti del decreto legislativo 17.01.2003 n. 5. Il lodo è impugnabile, salvo che nelle ipotesi previste dall'art. 37 del decreto legislativo citato. Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 10 delle presenti norme sul funzionamento della società. Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modificazioni dell'atto costitutivo".*

CP_1 ritenendo violato il proprio diritto di prelazione di cui all'art. 8.24 dello statuto di Astis Noli srl da parte della società socia, ha proposto apposita domanda di arbitrato ai sensi dell' art. 810 cpc, sostenendo che Parte_1 aveva illegittimamente ceduto la maggioranza delle proprie quote ad un soggetto terzo.
Ha collegato la condotta contestata alla cessione che i soci, in pari quota, della Parte_3 e CP_5 – avevano operato, con atto del 6/8/2021, in favore di una società con sede in Giappone, denominata "NOMINATION JAPAN".
CP_1 ha concluso, chiedendo al Collegio Arbitrale:

[2] L'art. 8.24 dello Statuto sociale: "*Il diritto di prelazione compete ai soci anche nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo di una società socia della presente società. In tale ipotesi, l'organo amministrativo della società socia dovrà offrire ai soci della presente società la partecipazione della controllata*" .

- di determinare il valore delle partecipazioni detenute da Parte_1 all'interno della società Astis Noli srl, all'agosto 2021, in misura comunque non inferiore ad € 44.400,00;
- di accertare e dichiarare la violazione del diritto di prelazione di cui all'art. 8.24 dello statuto di Astis Noli srl, con conseguente condanna al pagamento della somma corrispondente al valore delle partecipazioni in contestazione, così come accertata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma annualmente rivalutata, a decorrere dall'agosto 2021 sino a soddisfo.

La società Parte_1 ha accettato la procedura arbitrale e, costituendosi, ha concluso:
- per l' inammissibilità e/o improcedibilità della domanda di arbitrato perché infondata in fatto ed in diritto;
- per l'inesistenza di violazione del diritto di prelazione di cui all'art. 8.24 dello statuto di Astis Noli srl;
- in via subordinata, in ipotesi di accoglimento di riconoscimento dell'esistenza di violazione del diritto di prelazione di cui all'art. 8.24 dello statuto sociale, per la riduzione della somma richiesta da CP_1 al minor importo, accertato e da liquidarsi in via equitativa.

Gli Arbitri - dato atto che non vi erano contestazioni sull'operatività della clausola compromissoria e accertata la validità della clausola relativa al diritto di prelazione (clausola 8.24[3]) dello statuto sociale - con ordinanza del 18/5/2023 hanno disatteso le istanze istruttorie. Hanno determinato il valore delle quote sociali detenute da [...] Parte_1 all'atto della cessione, nell'importo di € 51.850,32 e - accertato e dichiarato l'inadempimento di Parte_1 in relazione all'obbligo contenuto nella citata clausola disciplinante il diritto di prelazione - hanno accolto le ulteriori domande formulate da CP_1 con regolamentazione delle spese della procedura.
Più precisamente il Collegio Arbitrale, con il Lodo impugnato, ha così provveduto:
1) determina il valore delle quote sociali detenute da Parte_1 *nella società Astis Noli S.r.l., all'atto della cessione, nell'importo pari ad euro 51.850,32;*
2) accertato e dichiarato l'inadempimento di Parte_1 *in relazione all'obbligo contenuto all'art. 8.24 dello statuto sociale della società Astis Noli S.r.l.,*

[3] Il Collegio arbitrale ha ritenuto valida la clausola alla luce dei principi di diritto societario affermando: "*In termini generali, con la clausola di prelazione si intende impedire che la compagine sociale si modifichi mediante l'ingresso di nuovi soci. Con essa, il socio che intende trasferire la propria partecipazione è obbligato a informare gli altri soci della volontà di cedere la propria quota, o le proprie azioni, e a preferirli, a parità di condizioni, al terzo potenziale acquirente. La clausola di prelazione disciplina, pertanto, il modo in cui il socio uscente deve informare (c.d. denuntiatio) gli altri soci sia della sua volontà di trasferire le proprie partecipazioni, sia delle specifiche condizioni di tale trasferimento…".*

accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la società [...] Parte_1 *a corrispondere al signor* CP_1 *l'importo di euro 103.700,64, oltre interessi legali dal 1° agosto 2021 sino al 27.10.2022 e interessi moratori dal 28.10.2022 sino al soddisfo.*
2) rigetta ogni altra domanda delle parti;
3) condanna la società Parte_1 *al pagamento integrale delle spese del procedimento arbitrale che liquida come segue: a titolo di onorari al Presidente Avv. Riccardo Guardì l'importo di € 5.000,00 oltre accessori di legge; all'Arbitro Dott.* Persona_2 *l'importo di € 5.000,00 oltre accessori di legge; all'Arbitro Dott.* Persona_1 *l'importo di € 5.000,00 oltre accessori di legge; a titolo di spese al segretario Avv. Luca Campana l'importo di € 3.500,00 oltre accessori di legge e, per l'effetto, condanna* Parte_1 *a rifondere al signor* CP_1 *quanto da quest'ultimo già versato a titolo di acconto nel corso del procedimento arbitrale.*
4) condanna la società Parte_1 *a rifondere al signor* CP_1 *le spese processuali che liquida in euro 7.500,00 per diritti ed onorari, euro 150,00 per spese, oltre al rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.*

Quanto al diritto di prelazione, il Collegio Arbitrale ha ritenuto la clausola:
- sufficientemente determinata in quanto l'entità della penale risulta ancorata a dati specifici e oggettivi non ritenendo, invece, elemento essenziale, ai fini della sua validità, la previa comunicazione al socio della quantificazione precisa della penale, da addebitarsi in caso di suo inadempimento;
- rispondente agli interessi organizzativi e di certezza dei rapporti sociali.

Le pretese economiche, nella procedura arbitrale, sono state circoscritte da CP_1 [...] alla richiesta applicazione della sola clausola penale, prevista statutariamente, da determinarsi nel doppio del valore delle quote (pari al 74% del capitale sociale), detenute dalla società Parte_1 all'interno della medesima Astis Noli srl.
La questione che il Collegio Arbitrale, preliminarmente, ha affrontato ha riguardato il momento in cui doveva considerarsi cristallizzato l'inadempimento di [...] Parte_1 momento a cui la previsione della penale medesima, nella sua formulazione, risulta collegata.
Il Collegio Arbitrale ha fissato tale momento all'atto della omessa *denuntiatio* nei termini previsti dallo statuto sociale ovvero quando è avvenuta la cessione delle quote, ritenendo l'inadempimento conclamato in tale circostanza di tempo.
Registrato che l'atto di cessione non era stato prodotto, gli Arbitri hanno desunto tale momento dalla visura camerale della società Parte_1 e, più precisamente, dalla circostanza temporale in cui si è verificato il cambio di controllo della compagine sociale: alla data del 25/6/2021 (con iscrizione nel Registro Imprese in

data 28/6/2021) la “NOMINATION JAPAN” ha assunto il ruolo di socio unico e vi è stato il cambio di controllo della compagine sociale.
Accertato, a tale data, il valore delle partecipazioni detenute da *Parte_1* la domanda di *CP_1* è stata interpretata dal Collegio Arbitrale come richiesta di condanna al pagamento della penale, proprio in ragione dell’accertato inadempimento imputabile alla società impugnante.
Appare opportuno ribadire che il Collegio Arbitrale, pronunciando all'unanimità, ha accertato l’inadempimento di *Parte_1* nel momento in cui si è realizzata la violazione del diritto di prelazione, rappresentata dalla omessa *denuntiatio* nei termini previsti dallo statuto sociale ovvero, al più tardi, al momento in cui è avvenuta la cessione delle quote.
Significativo è il passaggio della motivazione del Lodo ove il Collegio Arbitrale, soffermandosi sulla natura e portata della clausola penale, ha affermato: “*Nulla esclude, dunque, che la "determinata prestazione" di cui all'art. 1382 c.c. possa essere stata rapportata, in duplum (come il caso di specie), ovvero in misura predeterminata, all'entità dell'inadempimento, da verificare nella sua consistenza a valle dell'inadempimento stesso purché – come detto - essa sia determinata o determinabile sulla base di un criterio predefinito.*
Si rammenta che in materia di clausola penale, la prestazione posta a carico della parte inadempiente ai sensi dell'articolo 1382 c.c. è soggetta all'applicazione della disciplina generale dell'oggetto del contratto, sicché la stessa può essere determinata o determinabile sulla base di un criterio predeterminato, quantunque la determinazione possa aver luogo soltanto "ex post", in un momento successivo al verificarsi dell'inadempimento (cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 3 maggio 2023, n. 11548).
D'altra parte, la clausola penale limita il risarcimento del creditore alla somma pattuita in origine, ragion per cui, se il danno subito a seguito dell'inadempimento altrui, dovesse risultare superiore rispetto all'ammontare determinato con la penale, tale ulteriore somma potrebbe essere conseguita dalla parte danneggiata solo nella misura in cui nel contratto ne sia stata espressamente prevista la risarcibilità; ciò sempre purché il creditore provi che il danno effettivamente subito non era “coperto” dalla penale stessa.
Nel caso di specie il Collegio Arbitrale ritiene che i quesiti introdotti dalla parte istante siano chiari: il Signor CP_1 ha richiesto alla Parte_1 il pagamento del doppio del valore della partecipazione di Parte_1 in Astis Noli srl”.

Il Collegio Arbitrale, prima di esaminare il valore delle quote di *Parte_1* in contestazione, ha esposto in modo chiaro e logico le ragioni con cui:
- ha escluso la fondatezza dell’eccezione sollevata da *Parte_1* relativa all’offerta, formulata in data 14/9/2022, finalizzata a ripristinare la possibilità per *CP_1* di sostituirsi nella titolarità delle quote sociali, di cui aveva lamentato la

cessione, e così far accertare l'insussistenza di un effettivo pregiudizio in capo a quest'ultimo;
- ha preso atto che CP_1 con comunicazione del 21/8/ 2022, aveva intimato il pagamento della predetta penale "*che – rileva il Collegio Arbitrale - non dà luogo a un'obbligazione alternativa né consente al debitore di liberarsi dall'obbligazione principale, offrendo la prestazione prevista nella clausola, come avverrebbe se si trattasse di una c.d. multa penitenziale"*;
- in punto determinazione del valore delle quote oggetto di cessione, in premessa, ha richiamato (per la stima del valore del capitale economico) le diverse metodologie sviluppate dalla dottrina e condivise dalla prassi consolidata (Metodi Patrimoniali, Metodi reddituali, Metodi misti, Metodi finanziari); gli Arbitri, all'unanimità, hanno optato per il metodo misto patrimoniale-reddituale, con applicazione del metodo della stima autonoma dell'avviamento, che considera il valore dell'azienda quale sommatoria del valore patrimoniale corrente della stessa e del valore dell'avviamento;
- i dati contabili utilizzati sono stati ricavati dal bilancio di Astis Noli srl al 31/12/2020, approvato in data 5/7/2021, in quanto ritenuti più oggettivi, più vicini e più rispondenti alla condizione patrimoniale/economica reale della società rispetto a quelli riportati nel successivo bilancio, chiuso al 31/12/2021 e approvato solo in data 29/11/2022.
Sulla scorta di tali considerazioni, il Collegio Arbitrale ha ritenuto all'unanimità "*che - nel caso di specie - non sussistano circostanze documentalmente provate tali da poter indurre il Collegio Arbitrale ad intervenire sulla quantificazione della clausola penale per ridurne il suo ammontare. Conclusivamente il Collegio Arbitrale ritiene sussistere l'obbligo della convenuta* Parte_1 *di corrispondere al signor* CP_1 [...] *il doppio del valore della sua partecipazione nella società in Astis Noli S.r.l. come sopra determinato e, dunque, pari a euro 103.700,64. Quanto, infine, alla domanda dedotta dall'attore volta ad ottenere la condanna accessoria della rivalutazione monetaria e degli interessi sulla somma annualmente rivalutata, a decorrere dall'agosto 2021 sino a soddisfo, il Collegio Arbitrale, all'unanimità, ritiene che possa essere accolta nei limiti che seguono. La somma dovuta a titolo di penale, nella sua funzione di liquidazione preventiva, convenzionale e forfettaria dei danni derivanti dall'inadempimento, costituisce debito di valuta ed è, pertanto, insuscettibile di rivalutazione monetaria".*

La società Parte_1 ha impugnato il Lodo concludendo come in epigrafe riportato.
Instaurato il contraddittorio si è costituito CP_1 sollevando questioni di ammissibilità dell'impugnazione e ha chiesto la conferma del Lodo.
Ha formulato impugnazione della decisione arbitrale solo in via condizionata e subordinata.

La società impugnante ha rinunciato alla richiesta inibitoria ex art. 830 u.c. cpc e, dopo la prima udienza, non ha depositato atti difensivi conclusivi abbandonando il giudizio.
Parte impugnata ha precisato le conclusioni come in epigrafe riportate e, nei termini concessi, ha depositato le comparse conclusive.

In via preliminare la Corte osserva che l'impugnazione del lodo ex art. 829 cpc è ammessa solo per far valere *errores in iudicando* ed *errores in procedendo* entro i confini dettati dalla norma suddetta.
Avendo carattere di giudizio a critica limitata, l'impugnazione per nullità del lodo non può ammettere il riesame nel merito, da parte del giudice dell'impugnazione, della decisione degli arbitri, consentendo esclusivamente il c.d. *iudicium rescindens*, l'accertamento della sussistenza, o meno, di taluna delle cause di nullità, tassativamente previste dalla disposizione.
Soltanto in ipotesi di giudizio rescindente, conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo, l'art. 830 cpc consente il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale, successivo *iudicium rescissorium*[4].
L'ammissibilità di un riesame di merito è subordinata, infatti, alla preliminare risoluzione della questione della violazione di legge opponibile con l'impugnazione in via di legittimità, analogamente a quanto accade con il ricorso per Cassazione ex art. 360, n. 3 cpc e soltanto alla condizione che sia esplicitamente allegata l'erroneità del canone di diritto applicato rispetto agli elementi accertati dagli arbitri.
L'impugnazione non è, dunque, proponibile in collegamento alla mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione che potrebbero evidenziare l'inosservanza della legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo.
I motivi dedotti devono essere, dunque, esaminati entro questi soli limiti di ammissibilità, determinati secondo le disposizioni e le regole richiamate nonché sulla base della documentazione prodotta dalle parti e ammessa dal Collegio Arbitrale.

Sempre in via preliminare, la Corte rileva l'inammissibilità della produzione dei nuovi documenti, che parte dalla società impugnante ha allegato all'atto introduttivo del presente giudizio[5].
I documenti erano nella disponibilità di *Parte_1* già all'epoca della procedura arbitrale.
E' ammessa la produzione del doc. n. 3 (sentenza del Tribunale di Monza n. 74/2023) trattandosi di provvedimento dell'A.G., reso pubblico e pacificamente consultabile.

---

[4] Cass. 11/06/2004 n. 11091.

[5] Visura storica Astis Noli doc. 2; copia atto costitutivo-statuto Astis Noli doc. 4; copia schede contabili doc. 17; copia ricorso doc. 18; copia estratti Agenzia Entrate doc. 19; copia cartelle esattoriali/comunicazioni/accertamenti doc. 20; copia dichiarazioni e relative ricevute doc. 21; copia contratti doc. 22.

Con il **primo motivo** la società impugnante ha contestato la violazione dell'art. 829 n. 11 cpc e la nullità del lodo arbitrale.
Ha prospettato un'asserita contraddittorietà (interna alla motivazione) della pronuncia arbitrale, con riferimento alle considerazioni in ordine alla legittimità della clausola statuente il diritto di prelazione, in ipotesi di c.d. "*change of control*".
La *Parte_1* ha impugnato "*il lodo nella parte in cui il Collegio ha ritenuto valida ed opponibile alla* *Parte_1* *la clausola di c.d. "change of control" di cui all'art. 8.24 dell'atto costitutivo-statuto di Astis Noli nonostante abbia comunque considerato che, in virtù del consolidato orientamento del Consiglio Notariale di Milano, tali clausole non spiegano effetti "diretti" sulle quote della società "cedente", ovvero che i soci di Astis Noli non avevano il diritto di prelazione sull'acquisto delle quote della società* *Parte_1* *, anche se il cambiamento di controllo di quest'ultima, di fatto, ha comportato il cambiamento del soggetto che indirettamente esercita i diritti derivanti dalla partecipazione in Astis Noli"* (atto introduttivo pag. 9 e 10).
Per giurisprudenza di legittimità pacifica, la nullità eccepita da *Parte_1* è riscontrabile quando le argomentazioni degli arbitri non consentono di identificare il procedimento logico/giuridico che ha portato alla decisione[6].
La contraddittorietà della motivazione o di sue parti, in definitiva, rileva se rende impossibile individuare la ratio decidendi adottata dagli Arbitri o denota un percorso argomentativo, sul piano dialettico, tale da tradursi in una omessa motivazione.
Il motivo di impugnazione, concernente la motivazione, è solo quello previsto all' art. 829 n. 5 cpc, ipotesi che prevede la nullità del lodo che manchi di uno dei suoi elementi essenziali di cui all'art. 823 cpc tra i quali, proprio in forza dell'ipotesi n. 5, rientra la «*sommaria esposizione dei motivi*».
Nel caso oggetto di esame, la motivazione del Lodo impugnato consente di ricostruire il ragionamento del Collegio Arbitrale che ha sorretto la decisione.
Come tempestivamente eccepito da *CP_1* il motivo, a ben vedere, sollecita indagini su profili di legittimità della clausola n. 8.24 dello statuto sociale mai dedotti nel corso della procedura arbitrale.
La tesi difensiva sostenuta da *Parte_1* in quella sede, si era focalizzata sulla contestata esistenza dell'effettivo danno patito dal socio *CP_1* e aveva posto l'attenzione sull'idoneità o meno di una clausola statutaria a produrre effetti in relazione a soggetti esterni alla società stessa.
Richiamando quando in premessa riportato, la Corte evidenzia che il Collegio Arbitrale ha dato atto che la clausola in questione non poteva pregiudicare il libero trasferimento delle partecipazioni della società socia (operazione di cessione quale mero presupposto

[6] Per l'impossibilità di ricostruire la *ratio decidendi* ai fini della nullità del lodo cfr. Cass. sez. I n. 1183/2006.

fattuale) e ha accertato la sua legittimità, ha tenuto conto che ben poteva disciplinarne gli effetti del trasferimento e ha concluso che alcuna offerta da parte di [...] Parte_1 sulle partecipazioni in Astis Noli srl si era realizzata in favore di CP_1 [...] se non tardivamente.
Diversamente argomentando, si introdurrebbero nel presente giudizio censure di merito alla decisione arbitrale non consentite dall'art. 829 cpc.
Conclusivamente il motivo è infondato.

Con il **secondo motivo** la società impugnante ha posto in discussione la determinazione del *quantum*, nulla osservando in relazione all'omessa *denuntiatio* collegata alla prelazione prevista nello statuto sociale e alla penale prevista, determinata con riguardo al doppio del valore delle quote detenute da Parte_1 in Astis Noli srl.
Attraverso un ragionamento rigoroso e coerente a tale previsione, il Collegio Arbitrale ha optato, nella determinazione del valore delle quote, per il criterio ritenuto tecnicamente più appropriato al caso concreto.
Ancora una volta, Parte_1 - nel criticare il criterio adottato dal Collegio Arbitrale - ha sostanzialmente inteso sindacare il giudizio degli arbitri nella determinazione del valore delle quote societarie e, dunque, indirettamente della penale.
Il motivo, pertanto, deve considerarsi inammissibile.

Tali conclusioni non sono messe in discussione dalle ulteriori osservazioni critiche sollevate dalla società impugnante, in quanto:
-il Collegio Arbitrale, con un approccio logico, ha ancorato le proprie valutazioni alla situazione al 31/12/2020 poiché, come già osservato, prossima dal punto di vista temporale al momento della cessione delle quote;
- la delibera con cui è stata messa in liquidazione la Astis Noli srl è successiva (novembre 2022) al momento nel quale si è concretizzata l'omessa *denuntiatio* (giugno 2021);
- la circostanza, secondo la quale CP_1 si era astenuto dall'approvare il bilancio 2021, è stata allegata del tutto genericamente dalla società impugnante in via principale, senza argomentarne la rilevanza ai fini della decisione.

Il mancato deposito da parte della società impugnante in via principale degli atti conclusivi esimono la Corte da ogni ulteriore valutazione.
L'impugnazione proposta da Parte_1 per le ragioni sopra riportate, deve essere rigettata.
In tali conclusioni è assorbita l'impugnazione in via incidentale e subordinata proposta da CP_7

All'esito della controversia consegue la condanna di *Parte_1* parte sostanzialemnte soccombente, al pagamento delle spese di lite, come da dispositivo.
La liquidazione tiene conto dello scaglione ex DM n. 147/2022 dato dal valore della controversia (pari ad € 103.700,64), applicati i parametri medi per tutte le fasi del giudizio con esclusione di quella istruttoria non tenutasi e, infine, valutata l'attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così dispone:

a) rigetta l'impugnazione proposta da *Parte_1* e, ritenuto assorbita l'impugnazione in via incidentale e condizionata proposta da *CP_1* conferma il Lodo Arbitrale rituale secondo diritto del Collegio Arbitrale di Monza (Presidente Avv. Riccardo Guardi, arbitro dott. *Persona_1* arbitro dott. *Persona_2* in data 2/8/2023;
b) condanna la *Parte_1* al pagamento delle spese di lite in favore di *CP_1* che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e oltre accessori nella misura di legge.

Così deciso in Milano il 16/4/2025

Il Presidente estensore
Serena Baccolini